

Conclusioni delle parti

come in atti.

FATTO

Flavio Gentilio Pasquale Castagna impugnava tempestivamente il provvedimento di sospensione da ogni attività federale per mesi quattro, reso dal GUR Lombardia e depositato in data 15.12.11, C.U. n. 13/11, contestando l'erronea percezione e rappresentazione del fatto in contestazione da parte del direttore di gara che avrebbe portato il GUR all'adozione di una sanzione sproporzionata e "inutilmente gravatoria ed ingiusta".

Il ricorrente, pur non disconoscendo la scorrettezza del proprio gesto, lo contestualizza, affermando di aver agito d'impeto al solo fine di evitare una sanzione da parte del direttore di gara, in quanto l'atleta destinataria del "rimprovero" si trovava parzialmente all'interno del terreno di gioco durante un tempo di riposo, chiedendo quindi la riqualificazione giuridica della violazione, la valutazione dell'assenza di precedenti disciplinari nonché il riconoscimento delle attenuanti per aver immediatamente rimediato al fatto.

Osserva, infine, come la sanzione adottata della sospensione a tempo determinato risulti maggiormente affittiva rispetto alla sanzione della squalifica per una o più giornate, per i tesserati che, come il ricorrente, svolgano la propria attività sportiva con più compagni.

Con provvedimento del 09.01.12, il Presidente di questa Commissione ordinava la sospensione del provvedimento impugnato, ritenendo sussistente il requisito dei gravi motivi.

All'udienza del 03.02.12, sentite le parti presenti in aula, acquisito e visionato il filmato della gara, veniva discusso l'appello e la Commissione d'Appello Federale si

riservava la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è solo parzialmente fondato e merita una rideterminazione della sanzione da applicarsi al ricorrente per i motivi qui di seguito esposti.

Questa Commissione non ritiene condivisibile la “suggestiva” ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente, che vorrebbe ricondurre un episodio così come correttamente qualificato dal GUR *“contrario alle regole sportive, ma anche fortemente diseducativo e moralmente riprovevole considerata anche la giovane età dell’atleta e la figura che l’allenatore riveste all’interno della società sportiva e nei confronti delle atlete e delle loro famiglie”* ad un semplice gesto di stizza, finalizzato ad evitare una sanzione da parte del direttore di gara a causa della parziale occupazione del terreno di gioco da parte della propria atleta.

L’esame del mezzo audiovisivo, che questa commissione ha ritenuto di effettuare sussistendone i presupposti di cui all’art. 20 punto 2 Reg. Giur., ha evidenziato come il gesto compiuto dall’allenatore sia stato l’epilogo di una serie di richiami verbali e gestuali nei confronti dell’atleta in questione, conseguenza di presunti errori commessi nelle fasi di gioco antecedenti.

Ed è del tutto irrilevante che il ricorrente abbia afferrato la ragazza (minorenne) per i capelli o per il collo.

Non vi è motivo, quindi, per disattendere quanto riportato dal direttore di gara nel proprio rapporto arbitrale, che rappresenta comunque un punto di osservazione collocato alle spalle della giocatrice che ha subito il gesto.

Tuttavia, il contraddittorio proprio di questa fase di impugnazione, consente di valutare circostanze che non sono nella disponibilità del GUR in fase di omologa delle gare e adozione dei provvedimenti disciplinari.

A mente dell'art. 48 Reg. Giur., nell'erogazione in concreto della sanzione si deve tener conto delle particolari condizioni in cui si sono svolti i fatti, della loro risonanza, della personalità del loro autore ed, in genere, di tutte quelle circostanze che siano idonee a proporzionare la sanzione all'infrazione.

L'istruttoria ha consentito di accertare che il ricorrente si è immediatamente reso conto di aver commesso una grave scorrettezza, così accettando senza reazione alcuna il provvedimento di squalifica sul campo, scusandosi con l'atleta e con i genitori della stessa al termine della gara.

Va altresì valutata, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti, l'assenza di precedenti sanzioni disciplinari in capo al Castagna, mentre nella determinazione della sanzione base da applicarsi in concreto, deve tenersi in considerazione il fatto che prestando il ricorrente attività di allenatore in più squadre, la sanzione della sospensione a tempo determinato risulti maggiormente affittiva.

Per tali motivi il ricorso trova parziale accoglimento ed alla parziale soccombenza consegue l'incameramento della relativa metà della tassa di impugnazione.

P.Q.M.

la Commissione d'Appello Federale, sezione distaccata Lombardia, definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dispone applicarsi la sanzione della **sospensione da ogni attività federale di mesi due**, considerate le circostanze attenuanti, **da cui decurtarsi il periodo di trenta giorni di sospensione presofferto;**
- dispone l'incameramento della metà della tassa di impugnazione versata

dall'appellante;

- manda la segreteria di effettuare le comunicazioni di regolamento.

Così deciso in Milano, il 06.03.2012.

Il Presidente

Avv. Silverio Vitali

(firmata in originale)

Affisso all'albo il 08/03/2012

La Segretaria

Dott.ssa Nicoletta De Ambroggi